

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Modifica alle norme sulla garanzia di recupero e di rimborso dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che tuttora disciplina fundamentalmente la materia, anche se integrato e modificato da norme successive, ha introdotto, come è noto, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e dopo aver disposto al suo articolo 12 l'obbligo del fabbricante al pagamento dell'imposta prima dell'estrazione dallo stabilimento dei prodotti finiti e mediante versamento dell'importo alla Tesoreria provinciale, prevede al successivo articolo 13 l'eccezione dell'estrazione dei prodotti dalla fabbrica da parte di ditte esercenti il relativo commercio per l'avvio al deposito in magazzini o serbatoi con corresponsione dell'imposta al successivo momento dell'immissione al consumo. Tale norma contiene in sostanza lo esplicito apprezzamento giuridico della traslazione dell'imposta limitatamente al passaggio del prodotto dal fabbricante al commerciante, senza però alcuna adeguata garanzia per lo Stato della sollecita percezione del tributo e dei diritti fiscali accessori e per il commerciante sostituto d'imposta dell'ulteriore traslazione del relativo onere. Ora è che negli eccezionali casi in cui il legislatore

si interessa direttamente, come nella specie, del fenomeno della traslazione dell'imposta, laddove in via ordinaria si limita a presupporlo, è indispensabile che la disciplina della traslazione si completi fino al consumatore, e che, nello stesso tempo, lo Stato, da una parte, ed i vari sostituti d'imposta precedenti il consumatore, dall'altra, siano opportunamente e rispettivamente garantiti della esazione e della rivalsa del tributo e dei suoi annessi. Le vie di mezzo, quale quella seguita dal legislatore nella fattispecie, non solo appaiono inutili a tutti ma addirittura in determinate circostanze dannose a molti. In sostanza, e limitando l'osservazione al campo delle imposte di fabbricazione, è evidente che il legislatore non abbia altra scelta che attenersi al piano strettamente formale dell'oggetto e del destinatario dell'imposta o preferire più ragionevolmente e con maggiore aderenza alla realtà dei rapporti economici e sociali quello della politica tributaria. Nel primo caso dovrebbe limitarsi a prendere atto, ricavandone le logiche conseguenze, che imposte di fabbricazione sono quelle che colpiscono determinati prodotti industriali al momento della loro fabbricazione, che soggetto passivo di esse è e può essere soltanto il fabbricante, e che il rapporto tributario

tra il soggetto passivo dell'imposta e lo Stato non può e non deve essere in alcuna maniera influenzato o peggio deformato dal fenomeno economico della traslazione della imposta stessa. Nel secondo caso, invece, deve chiaramente rappresentarsi che oggetto indiretto delle imposte in questione è il consumo dei prodotti colpiti, vertendosi appunto nella categoria delle imposte indirette sui consumi, che il fenomeno della traslazione, per la naturale sua funzione economica, si esaurisce solo quando viene assorbito dal consumatore, e che, quindi, la disciplina giuridica che lo presupponga non può arrestarsi alla fittizia ipotizzazione di fasi intermedie. Questa ultima necessità di logica giuridica costituisce appunto lo scopo, per la imposta di fabbricazione sugli olii minerali, della norma che mi onoro sottoporre all'esame e all'approvazione del Senato in modifica della norma contenuta nell'articolo 21 del citato regio decreto-legge n. 334 del 1939, la quale, limitandosi a disporre un privilegio in favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, a garanzia del pagamento della imposta e dei diritti fiscali accessori, solo sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi, o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, e senza la previsione di alcuna garanzia di rimborso in favore dei sostituti di imposta, da un canto indebolisce rilevantemente la possibilità di soddisfacimento del credito di imposta in tutti i casi di trasferimento dell'onere fiscale dal fabbricante al commerciante, presso il quale evidentemente non si rinvencono nè quelle materie prime nè quei macchinari che costituiscono i caratteristici ed essenziali fattori di produzione delle fabbriche, e d'altro canto lascia completamente privo di garan-

zia quel sostituto di imposta che abbia adempiuto all'obbligo di imposta in occasione di esito del prodotto a prezzo differito, con indiscutibile gravissimo pregiudizio della stessa consistenza economica delle aziende interessate, le quali, nelle procedure esecutive o fallimentari, hanno notoriamente scarsa possibilità di pervenire ad un recupero del credito di imposta soddisfatto allo Stato, data la natura solamente chirografaria della pretesa vantata nei confronti del debitore escusso o fallito. Appare, perciò, utile per l'Amministrazione finanziaria dello Stato trasformare il particolare privilegio di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, in privilegio generale di pari grado seppur posposto a quello previsto dal primo comma dell'articolo 2752 del Codice civile, e di giustizia verso tutti i debitori di imposta fruente della traslazione del tributo riconoscere la loro surrogazione nel privilegio medesimo all'atto del soddisfacimento diretto o per rimborso del debito di imposta, attuandosi, così, concretamente quel principio della rivalsa che, nel campo della imposizione sulla fabbricazione è chiaramente enunciato dalla legislazione vigente nei riguardi di alcuni tributi caratteristici del settore, quale quello sul gas e sull'energia elettrica, e accostandosi per di più alla disciplina legislativa adottata in altri Paesi del Mercato comune europeo, della quale valga ad esempio la norma contenuta nell'articolo 380 del Codice delle Dogane francese approvato con decreto n. 48/1985 del 9 dicembre 1948.

Per le considerazioni sopra poste mi permetto, onorevoli colleghi, sollecitare la vostra approvazione al disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro autorevole esame.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta di fabbricazione ed i diritti fiscali accessori è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori. Tale privilegio ha lo stesso grado di quello generale stabilito dal primo comma dell'articolo 2752 del Codice civile, al quale, tuttavia, è posposto.

Ai fabbricanti e ai commercianti che abbiano soddisfatto il debito di imposta e di diritti fiscali accessori, anche, per i secondi, in via di rimborso al venditore, competono, nei confronti dell'acquirente dei prodotti gravati, tutte le azioni, ragioni e privilegi dello Stato per il recupero di quanto da essi pagato per imposta e diritti fiscali accessori ».